

Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con Il Ministro della salute

DECRETO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI SULLA BASE DEI QUALI GLI ATENEI POSSONO ATTIVARE, IN MODALITÀ CONVENZIONALE, MASTER FINALIZZATI ALLA METODOLOGIA DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli artt. 2, comma 1, n. 14), 47-bis, 47-ter e 47-quater, concernenti l'istituzione del Ministero della salute, al quale sono attribuite "funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti" nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e in particolare gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)" e in particolare l'art. 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, "Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3", e in particolare l'art. 8 rubricato "Disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi" secondo il quale "1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono definiti a livello nazionale i criteri generali sulla base dei quali gli Atenei possono attivare master, da frequentare con modalità per cui è richiesta la presenza fisica, finalizzati alla metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti la durata, i settori scientifico-disciplinari obbligatori nell'area medica, farmaceutica, chimica e statistica e le strutture universitarie presso le quali possono essere attivati i percorsi formativi.



Il Ministro dell'università e della ricerca

di concerto con Il Ministro della salute

3. Le regioni, le strutture sanitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono promuovere le attività di formazione di cui al comma 1 anche attraverso l'organizzazione di corsi di educazione continua in medicina (ECM) destinati al personale operante presso le strutture impegnate nelle sperimentazioni cliniche".

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante le "Linee generali d'indirizzo programmazione Università 21-23", e, in particolare, l'Allegato 4 "Linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'accreditamento di corsi e sedi convenzionale", Sezione A, lett. a);

RITENUTO opportuno predisporre per gli atenei idonei criteri, a livello nazionale, per la istituzione di master finalizzati alla metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica, da frequentare con modalità per cui è richiesta la presenza fisica;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18/11/2021;

DECRETA

Art. 1

- 1. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, le università statali e non statali legalmente riconosciute nelle quali è accreditato il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) possono istituire Master universitari di secondo livello finalizzati alla metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica nel rispetto dei criteri generali previsti nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso.
- 2. Al termine del corso si consegue un master universitario di II livello in METODOLOGIA DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Prof.ssa Maria Cristina Messa

IL MINISTRO DELLA SALUTE Dott. Roberto Speranza



Sl Ministro dell'università e della ricerca di concerto con Sl Ministro della salute

ALLEGATO

CRITERI NAZIONALI PER L'ISTITUZIONE DI MASTER FINALIZZATI ALLA METODOLOGIA DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA, DA FREQUENTARE CON MODALITÀ PER CUI È RICHIESTA LA PRESENZA FISICA oppure DA EROGARE INTERAMENTE IN PRESENZA oppure DA EROGARE IN MODALITÀ CONVENZIONALE

I corsi di Master di II livello finalizzati alla metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano sono istituiti e attivati dalle Università ai sensi decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al fine di formare figure professionali in grado di ideare, progettare e gestire tutte le fasi della ricerca e della sperimentazione clinica, di analizzare criticamente i risultati ottenuti dalle ricerche e dalle sperimentazioni.

Tali Master possono essere attivati esclusivamente presso dipartimenti o strutture di raccordo dell'area medicosanitaria, con il coinvolgimento dei dipartimenti delle seguenti aree: farmaceutica, chimica e statistica dello stesso o di altri Atenei.

Le attività di ricerca e di sperimentazione clinica possono essere svolte presso le strutture in cui è attivato il Master o, attraverso convenzioni, presso altre strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il corpo docente del Master è costituito da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e da esperti della materia.

La direzione del Master è affidata ad un docente universitario di uno dei settori compresi nell'ambito delle discipline delle attività formative obbligatorie.

Il corso ha una durata complessiva di 60 crediti formativi universitari (C.F.U.) corrispondenti a 1500 ore di lavoro per studente.

Il corso è strutturato in moduli tematici, anche multidisciplinari, che prevedono forme integrate di attività teoriche, esperienze di tirocinio e apprendimento individuale.

La prova finale comprende la discussione di una tesi e nella valutazione finale occorre tenere conto dei risultati ottenuti nei singoli moduli e delle valutazioni e dei giudizi dei docenti-tutori.

Obiettivi formativi qualificanti

I corsi hanno l'obiettivo di formare esperti degli strumenti teorici e pratici necessari per una corretta progettazione, conduzione e gestione di una ricerca e di una sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.

Questo avviene mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze sulle metodologie della ricerca e sperimentazione clinica, sulla progettazione del protocollo di studio in tutte le sue fasi, sul monitoraggio dello studio, sulla valutazione dell'efficacia e della tollerabilità del trattamento e sulla analisi dei risultati ottenuti. Gli obiettivi generali del corso includono:

- la comprensione dei vantaggi e dei limiti dei vari approcci di progettazione di studi clinici;
- l'acquisizione di una solida comprensione dei diversi metodi di ricerca scientifica che sono alla base della progettazione di studi clinici di alta qualità;
- la capacità di identificare e comprendere la letteratura appropriata rispetto ai quesiti clinici e alla progettazione di studi clinici;
- la capacità di analizzare e interpretare adeguatamente i risultati di studi clinici;
- una piena comprensione del processo di sperimentazione clinica comprese le considerazioni statistiche,
 economiche, regolatorie, normative, etiche e comunicative.

Per l'acquisizione delle competenze professionali sono previste attività di tirocinio obbligatorie per non meno di 10 C.F.U.



Il Ministro dell'università e della ricerca

di concerto con Il Ministro della salute

Definizione degli standard e dei requisiti minimi

Per raggiungere gli obiettivi formativi di cui sopra, le strutture di sede o convenzionate e accreditate dove si svolgono le attività del Master devono avere una consolidata esperienza in attività di ricerca e sperimentazione clinica nelle varie fasi di studio.

Il corpo docente deve comprendere:

- docenti universitari in numero non inferiore al 50% dei docenti;
- docenti non universitari, in servizio in strutture convenzionate, con esperienza didattico-formativa documentata e con almeno 5 anni di servizio presso strutture specialistiche accreditate;
- docenti a contratto esperti del settore scientifico-disciplinare.

Accesso al Master

Il Master di II livello è riservato ai possessori di Laurea Magistrale, o titolo equipollente o rilasciato all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, e gli ordinamenti dovranno richiedere il possesso di un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline caratterizzanti del Master.

Organizzazione didattica

La formazione teorica, pari ad almeno 40 C.F.U. (1000 ore), di cui non meno di 25 C.F.U. negli Ambiti disciplinari obbligatori, prevede la frequenza ai corsi stabiliti dall'ordinamento didattico.

La formazione pratica, pari ad almeno 10 C.F.U. (250 ore), prevede lo svolgimento delle attività nelle strutture di sede o convenzionate afferenti al master.

Tutte le attività formative, teoriche e pratiche, devono essere svolte in presenza.

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria.

Titolo finale

Al termine del corso si consegue titolo di Master universitario di II livello nell'ambito della metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Il titolo rilasciato comprende l'indicazione delle nozioni teoriche e pratiche acquisite nel corso, l'elenco delle capacità professionali acquisite e la valutazione finale.

ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE

Ambiti disciplinari obbligatori	SSD
Medico	Tutti i settori MED da MED/01 a MED/50
Farmaceutico	BIO/14 – Farmacologia
	CHIM/08 – Chimica farmaceutica
	CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo
Chimico	BIO/10 – Biochimica
	BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	CHIM/01 – Chimica analitica
	CHM/03 – Chimica generale ed inorganica
	CHIM06 – Chimica organica
	CHIM/08 – Chimica farmaceutica
	CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo
Statistico	MAT/06 – Probabilità e statistica
	MED/01 – Statistica medica
	SECS-S/01 – Statistica
	SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica